

***Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*** - Atti Senato 730, 471 e 596 – Assegnato alla Commissione Giustizia – Nominato relatore Sen. Gabriele ALBERTINI.

Nella seduta in sede referente del 17 settembre 2013 il relatore Sen. ALBERTINI ha svolto la relazione che si riporta integralmente.

Il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando sensibilmente le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fattispecie generale, e dall'altro attribuendo carattere di specialità attraverso l'introduzione dell'articolo 348-*bis*, al reato di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra.

**In particolare, la novella proposta per l'articolo 348 eleva il limite massimo della reclusione da sei a diciotto mesi, e porta la multa, attualmente prevista da un minimo di 103 a un massimo di 516 euro, a una somma da 2 mila a 20 mila euro.**

Quanto alla nuova fattispecie di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra, ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone, le sanzioni previste sono la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro.

**La novella proposta dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.**

Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente.

Peraltro va considerato che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la

fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della

disciplina generale - prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.

In quella occasione da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale - in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie - e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, "usurpazione di funzioni pubbliche", che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.

Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale.

Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.

Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-*bis*, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.

A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni "sequestro" e "confisca", devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo. **Nella seduta del 8 ottobre 2013** è proseguita la relazione del Sen. Albertini che si riporta integralmente. I disegni di legge nn. 471 e 596, dei quali si propone la congiunzione con il disegno di legge n. 730 di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso, intervengono entrambi sulla materia dell'esercizio abusivo di una professione. Il disegno di legge n. 596, in particolare, di cui è primo firmatario il senatore Cardiello, riprende in sostanza la struttura del disegno di legge n. 2420, presentato nella scorsa legislatura sempre dal senatore Cardiello e da altri senatori, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del codice penale, che punisce

l'abusivo esercizio di una professione, elevando le pene previste ed istituendo la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura - evidentemente recependo il dibattito, che si era svolto allora in ordine alla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348 con quelle dell'articolo 347 - si prevede un incremento di pena inferiore, nel senso di portare la sanzione detentiva, attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi, a un periodo da sei mesi a un anno, ed elevando la multa, oggi compresa tra 103 e 516 euro, ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

I presentatori hanno invece ritenuto di dover riproporre la pena accessoria della confisca riguardo alla quale, come già detto nella relazione sul disegno di legge n. 730, restano da chiarire limiti e problemi applicativi in relazione all'effettiva titolarità dei beni da confiscare.

Il disegno di legge n. 471, invece, così come il disegno di legge n. 730, oltre a prevedere un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo, che si propone di portare, quanto alla reclusione fino a due anni, e quanto alla multa da 10.329 euro a 51.646 euro, stabilisce anche disposizioni specifiche per quanto riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

La disposizione in esame in realtà non introduce un distinto reato dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nella novella proposta all'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni. La novella dell'articolo 348 del codice penale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il disegno di legge introduce altresì un'aggravante nel caso che il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore. Si prevede poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo. L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interviene sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Oltre alle considerazioni generali già effettuate in precedenza sul livello delle pene e sulle problematiche connesse alla confisca, il disegno di legge in questione contiene alcune novità sicuramente bisognose di approfondimento da parte della Commissione. In particolare il secondo comma della proposta novella dell'articolo 348 del codice penale, nell'infliggere la pena della reclusione da dieci a diciotto anni a chi nell'esercizio abusivo della professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona, equipara in sostanza questo reato ad un omicidio preterintenzionale, tale essendo la pena prevista dall'articolo

584 del codice penale.

Attualmente, un simile evento, sempre che non si ritenga sussistere il cosiddetto dolo eventuale, sarebbe invece punito, a norma del combinato disposto degli articoli 64, 83, 586 e 590 del codice penale, con una pena fino a un massimo di sei anni e otto mesi per la morte del paziente (pari cioè al massimo della pena per l'omicidio colposo, aumentato di un terzo in quanto effetto aberrante di altro delitto) da cumularsi con quella per l'esercizio abusivo.

Un aumento così grave della pena prevista è evidentemente ispirato alla volontà di reprimere in maniera particolarmente rigorosa l'esercizio abusivo delle professioni e delle arti sanitarie, in considerazione dei rischi di tale condotta per la salute pubblica.

Tuttavia vi è da chiedersi se sia giustificato proporre un aumento di pena così elevato, fino al punto da parificarla a quella prevista per l'omicidio quale conseguenza preterintenzionale di comportamenti volutamente lesivi, laddove l'esercizio abusivo può essere stato compiuto comunque allo scopo di soccorrere il paziente.

Maggiori problemi, poi, determina la pena della reclusione da tre a dodici anni prevista nel caso che l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali, in particolare in quanto non solo non si fa alcun riferimento alla classificazione delle lesioni personali stesse recate dagli articoli 582 e 583, ma soprattutto in quanto per un reato che, come si è detto per l'omicidio, attualmente è punito quale lesione colposa - sia pure aggravata ex art. 586 del codice penale - viene proposta, indipendentemente dalla natura della lesione, una pena edittale pari nel minimo a quella minima prevista per le lesioni gravi dolose, e nel massimo addirittura a quella massima prevista per le lesioni gravissime, sempre volontarie.

Per quanto riguarda inoltre la disposizione che punisce il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione, mentre tale estensione appare condivisibile - in quanto risponde a quella che è oggi la concreta esperienza dell'esercizio abusivo, soprattutto per quanto riguarda determinate professioni - potrebbe forse essere eccessiva per quanto riguarda la previsione della sanzione aggiuntiva dell'interdizione perpetua della professione, in considerazione del fatto che non in tutte le professioni il fenomeno dell'esercizio abusivo si presenta con le stesse caratteristiche e la stessa gravità tanto che, come già ricordato nella relazione sul disegno di legge n. 730, nel corso della discussione nella passata legislatura si palesava anche un orientamento di opinione favorevole alla depenalizzazione del reato e alla sua trasformazione in sanzione amministrativa. Su un piano strettamente relazionale, si segnala poi che, dal momento che il disegno di legge propone sanzioni pecuniarie "nuove", cioè che non rappresentano la conversione in euro di una multa precedentemente prevista in lire, sarebbe preferibile che fossero formulate in cifre "tonde". Propone pertanto la congiunzione dei due disegni di legge al

disegno di legge n. 730. Concorda la Commissione. **Nella seduta del 3 dicembre 2013** su proposta del relatore la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge n. 471, al quale è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 20 dicembre alle ore 18. **Nella seduta del 8 gennaio 2014** sono stati illustrati gli emendamenti. **Nella seduta del 9 gennaio 2014** i disegni di legge in titoli sono stati esaminati in sede consultiva presso la Commissione Igiene e Sanità. Il relatore **DALLA ZUANNA** (SCpl) ha rilevato che, per quanto attiene agli aspetti d'interesse della Commissione, entrambi i testi sono volti a inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per coloro i quali esercitano abusivamente una professione sanitaria, muovendo dall'assunto della scarsa dissuasività della disciplina vigente.

Il disegno di legge n. 471, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre a prevedere, in generale, un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo di una professione - che si propone di portare, quanto alla reclusione, fino a due anni, e, quanto alla multa, da 10.329 euro a 51.646 euro - stabilisce disposizioni specifiche per quanto riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria. Il disegno di legge opera la scelta sistematica di non introdurre un reato distinto, consistente nell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nell'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.

La modifica dell'articolo 348 del codice penale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica ipotesi di punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita in maniera abusiva una qualsiasi professione, sanzionandolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il disegno di legge introduce altresì un'aggravante per il caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

E' prevista, inoltre, la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, aumenta la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Il relatore ha evidenziato, quindi, che il disegno di legge n. 730 si differenzia dal testo appena illustrato principalmente per la scelta di attribuire carattere di specialità, attraverso l'introduzione dell'articolo 348-*bis* nel codice penale, al reato di esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra.

In conclusione, il relatore ha espresso l'avviso che l'orientamento della Commissione di merito di non introdurre una nuova fattispecie di reato sia condivisibile, sul piano delle scelte di politica criminale; così come quella di

rendere più dissuasiva anche la pena per gli ausiliari abusivi, che a suo avviso potrebbe essere finanche innalzata. Il relatore ha inoltre espresso riserve sulla sanzione accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che il testo commina al professionista che collabora con l'abusivo, dal momento che appare eccessivamente severa e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto. **Nella seduta in sede consultiva del 14 gennaio 2014** della Commissione Affari Costituzionali la relatrice **BISINELLA (LN-Aut)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, ha proposto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 348", terzo comma, la necessità che la definizione della condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggettivo del dolo. **Nella seduta in sede consultiva della Commissione Igiene e sanità del 16 gennaio 2014** la senatrice **SILVESTRO (PD)**, nel dichiarare condivisibile la *ratio* dei disegni di legge in titolo, ritiene meritevole di approfondimento l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, sottolineando che l'atto Senato n. **471**, adottato come testo base dalla Commissione di merito, riconduce alla nozione di esercizio abusivo di professione sanitaria anche la fattispecie, sostanzialmente diversa, di esercizio *sine titulo* di un'arte ausiliaria. Del pari suscettibile di un supplemento di riflessione è, a suo avviso, la sanzione accessoria comminata al professionista che collabora con l'esercente abusivo, consistente nell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessivamente afflittiva.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII)** condivide le finalità dei disegni di legge in esame, che rappresentano una opportuna iniziativa parlamentare a tutela della salute dei pazienti. Esprime l'avviso che il fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie, in particolare nel settore della odontoiatria, sia foriero di enormi rischi per la salute pubblica, come si evince anche dai dati relativi agli interventi dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri. Reputa opportuna la previsione di un trattamento sanzionatorio *ad hoc* per il professionista che collabora con l'esercente abusivo, che includa anche la confisca del materiale utilizzato, ma conviene sulle riserve già manifestate circa il carattere eccessivo della sanzione accessoria consistente nell'interdizione perpetua. In conclusione, soggiunge che all'inasprimento dell'apparato sanzionatorio dovrebbero essere affiancate politiche volte a informare gli utenti circa i rischi discendenti dal ricorso a personale sanitario privo della qualificazione adeguata. **Nella seduta in sede referente del 16 gennaio 2014 la Commissione Giustizia** ha proseguito l'esame degli emendamenti. Il relatore ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'emendamento **1.24 che prevede che Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la**



professione sanitaria concorrenti nel reato» e dell'emendamento **1.26 che dispone che dopo il comma 1, aggiungere il seguente:** "1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni".

**Nella seduta del 22 gennaio 2014** la Commissione Igiene e Sanità ha approvato un parere in sede consultiva, Nella fattispecie La Commissione ha espresso un parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge n. 471 e valevoli, in quanto compatibili, anche per il disegno di legge abbinato:

a) si valuti l'opportunità di mitigare il disposto del terzo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessiva e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto;

b) si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito al disposto del secondo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, che equipara nel trattamento sanzionatorio, in caso di morte o lesioni della persona assistita, due comportamenti caratterizzati da livelli di disvalore diversi: l'esercizio abusivo di una professione, certamente più grave in relazione alle sue astratte potenzialità lesive, e quello di un'arte sanitaria;

c) si valuti l'opportunità di accompagnare l'adeguamento delle sanzioni con misure intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i rischi derivanti dal ricorso a figure sanitarie sprovviste della necessaria qualificazione. **Nella seduta del 29 gennaio 2014** è proseguito l'esame degli emendamenti. E' stato approvato un emendamento che prevede che la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati. Il relatore **ALBERTINI (PI)**, in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ha annunciato il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche - le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria. **Nella seduta del 30 gennaio 2014** la senatrice **CIRINNA' (PD)** preannuncia che presenterà per l'Assemblea una proposta emendativa volta a introdurre l'incriminazione per l'esercizio abusivo della professione di veterinario. Nel predisporre tale testo avrà cura di estendere le pene previste dall'articolo 348 anche al medico chirurgo, all'odontoiatra e al farmacista. Ulteriori norme potranno altresì prevedere l'aggravamento sanzionatorio per la condotta del veterinario abusivo che cagiona le lesioni gravi o la morte di un animale. Annuncia, comunque, il voto favorevole sul conferimento al relatore del

mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il senatore **BARANI** (GAL) dichiara il proprio consenso a un testo risultante dall'approvazione degli emendamenti riferiti alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale e alla disciplina sanzionatoria dell'esercizio abusivo di un'arte sanitaria. Annuncia altresì che sottoscriverà l'emendamento per l'Assemblea, preannunciato dalla senatrice Cirinnà. Il relatore **ALBERTINI** (PI) afferma che non si rende necessario predisporre la proposta di coordinamento preannunciata nel corso della seduta precedente, ma soltanto apportare le opportune integrazioni al titolo del disegno di legge. **La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 471, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo. Nella seduta del 2 aprile 2014 dell'Assemblea del Senato si è svolta la discussione generale del provvedimento.** Si riporta di seguito la relazione del relatore Sen. **ALBERTINI**. Signor Presidente, la relazione che intendo svolgere sarà concentrata soprattutto sul disegno di legge n. 471, che, dopo i lavori della Commissione giustizia che ha esaminato l'insieme degli altri disegni di legge connessi, sembra essere quello più globalmente inclusivo di tutti i vari aspetti.

Credo però che, per necessità di informazione, sia interessante ed utile fare un breve *excursus* anche sui disegni di legge nn. 596 e 730 che pure intervengono sulla medesima materia dell'esercizio abusivo delle professioni.

Il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardillo, riprende la struttura del disegno di legge n. 2420 che era già stato presentato nella scorsa legislatura, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del codice penale. Questa disposizione punisce, come è noto, l'esercizio abusivo di una professione. Il disegno di legge n. 596 eleva le pene previste e introduce la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione, nonché dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo che era stato presentato nella legislatura precedente, il relatore, forse anche, come è ovvio, recependo gli elementi che sono emersi nel corso del dibattito che si era svolto, ha posto la sua attenzione sulla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348, cui ho appena fatto cenno, con quelle dell'articolo 347, sempre del codice penale.

Si prevedeva un incremento di pena inferiore, nel senso che la sanzione detentiva attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi veniva portata ad un anno, elevando la multa - oggi compresa tra le irrisorie cifre di 103 e 106 euro - ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

È evidente la *ratio* di quest'intervento (torneremo a parlarne). Vi è però un crescente allarme sociale che si riconduce alle condotte dell'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle che hanno più stretta attinenza con la vita quotidiana dei cittadini e con il loro corpo, quando hanno a che vedere con l'esercizio della professione sanitaria o medica. Si vuole dunque intervenire per rendere più severe le sanzioni ove questi fatti si



verifichino.

La Commissione giustizia ha discusso su questi problemi concernenti la pena accessoria della confisca in particolare, e nel corso del dibattito che si svilupperà tra poco vedremo come rimangano alcuni quesiti da chiarire sui limiti di quest'argomento e soprattutto sui problemi applicativi, facendo riferimento all'effettiva titolarità dei beni da confiscare. Spesso infatti accade che siano in uso a chi esercita una professione abusivamente, ma che egli non ne sia il proprietario.

Veniamo ora al disegno di legge n. 471, che, insieme al disegno di legge n. 730, prevede un incremento della pena per l'esercizio abusivo in generale, portando la reclusione fino a due anni e la multa da 10.329 a 51.646 euro.

Questo disegno di legge introduceva anche disposizioni specifiche riguardo all'esercizio abusivo della professione sanitaria. In realtà, con una lettura un poco più attenta, non si mirava ad introdurre un autonomo reato riguardo all'esercizio della professione sanitaria, ma piuttosto un apposito comma nella novella concernente la previsione dell'articolo 348 del codice penale secondo il quale chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni la morte di una persona avrebbe dovuto essere punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, mentre ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali la pena da applicare sarebbe stata la reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, introduceva inoltre una specifica punibilità per il professionista che collaborasse con l'esercente abusivo di una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena ad esso riservata e prevedendo ugualmente l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.

Il disegno di legge nel suo testo originario introduceva anche un'aggravante, nel caso in cui il consenso della persona offesa fosse stato ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione in errore. Si prevedeva poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interveniva sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Ora, in questo panorama piuttosto complesso e articolato di iniziative legislative, la Commissione, che le ha prese globalmente in considerazione, ha ritenuto utile, per un buon andamento dei nostri lavori, individuare come testo base di questi provvedimenti il disegno di legge n. 471, la cui portata è stata decisamente modificata dagli emendamenti approvati, devo dire con un consenso ampio, quasi unanime, delle varie parti politiche che sono rappresentate in Commissione. Questo consenso, tuttavia, non mi esime dal dare conto all'Assemblea di alcuni profili critici che potrebbero essere attentamente valutati e, forse, anche modificati e migliorati dall'Assemblea.

Quindi, il testo che viene sottoposto all'Aula è il frutto di alcune scelte di cui darò conto.

In primo luogo, l'intervento sul sistema delle sanzioni principali, che si è concentrato sulla sanzione pecuniaria, cioè sull'incremento della multa. L'opzione è stata addirittura quella di decuplicare l'ammontare della sanzione pecuniaria. Quindi, essa è condivisibile - lo è stata almeno in Commissione - perché l'idea che si è ritenuta appropriata era quella di ritenere la sanzione pecuniaria il vero fattore dissuasivo (cioè l'ammontare del *quantum* della sanzione monetaria ed economica), piuttosto che la pena restrittiva, che pure è stata innalzata da sei mesi a due anni nel massimo.

La Commissione ha anche operato un'altra scelta, che è quella di sopprimere i riferimenti, all'interno dell'articolo 348 del codice penale, al fatto della morte che aggrava la condotta illecita dell'esercente abusivo di una professione sanitaria. Si è anche ritenuto di espungere ogni riferimento alla condotta di chi collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Infine - terzo elemento di valutazione della Commissione - è stata soppressa anche la fattispecie aggravata di chi induce con artifici e raggiri, o con l'induzione in errore, il soggetto passivo (cioè la persona offesa) a prestare il proprio consenso.

La Commissione ha invece ritenuto di confermare la scelta di introdurre l'effetto della pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati durante la perpetrazione di questo comportamento illecito. Si tratta di due misure sanzionatorie accessorie, che tutelano la cittadinanza e che credo possano offrire un'effettiva funzione di deterrenza e di prevenzione della recidiva e - direi - anche la tutela anticipata del bene giuridico della salute individuale e collettiva, nonché il diritto alla salvaguardia dell'esercizio delle professioni e dell'erogazione dei servizi da parte dei professionisti medesimi.

Per coerenza sistematica, la Commissione ha anche ritenuto che potesse rispondere meglio alle esigenze di protezione dell'ordinamento l'inserimento di alcune modifiche puntuali degli articoli 589 e 590 del codice penale, che riguardano le aggravanti per i reati di lesioni ed omicidio colposo. Su questo tema inviterei i colleghi senatori a mettere un particolare *focus* di attenzione. È cioè opportuno mantenere questo espresso riferimento all'aggravante concernente l'arte sanitaria, oltre che all'esercizio abusivo della professione? Questo è un interrogativo. Con riferimento al sistema delle aggravanti questo concetto può apparire coerente, ma l'espunzione del riferimento all'arte sanitaria nel comma 2 dell'articolo 348 del codice penale, cui facevo riferimento poco fa, come è stato modificato dall'articolo 1 di questo disegno di legge, potrebbe indurci a ritenere che ci sia un dubbio sull'opportunità di includere - appunto - nel sistema specifico delle aggravanti il riferimento all'esercizio abusivo dell'arte sanitaria, oltre a quello di una generica professione. Ma su questo l'Assemblea è sovrana e avrà modo di intervenire per approfondire i temi.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che possa svolgersi un utile confronto sui temi che ho posto in termini anche di riflessione e di attenzione particolare e sia alla fine approvato un provvedimento che può avere un'utilità sicura per prevenire un reato davvero sgradevole e per tutelare i diritti dei nostri concittadini. **Nella seduta del 3 aprile 2014 l'Assemblea del Senato ha** approvato all'unanimità il provvedimento sull'esercizio abusivo delle professioni (ddl n. [471](#) e connessi); il testo passa ora all'esame della Camera.